

Edizione di giovedì 5 Agosto 2021

CASI OPERATIVI

Sovraindebitamento: quali nuove opportunità per il “consumatore”?

di **EVOLUTION**

IMPOSTE SUL REDDITO

Agriturismo sempre più “regionalizzato”

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: beneficiari e requisiti di fruizione

di **Debora Reverberi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il controllo allargato ai fini CFC in ipotesi di joint-venture

di **Marco Bargagli**

PENALE TRIBUTARIO

Legittimo il sequestro del conto intestato allo studio associato cui fa parte l'indagato

di **Lucia Recchioni**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Acquisire uno studio professionale: cosa considerare per facilitare il processo

di **Monica Bormetti, Psicologa del Lavoro - Smart Break**

LEGGERE PER CRESCERE

Il migliore discorso della tua vita di Chris Anderson - Recensione
di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

CASI OPERATIVI

Sovraindebitamento: quali nuove opportunità per il “consumatore”?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le recenti riforme normative hanno inciso sulla definizione di “consumatore” e sulle opportunità che la disciplina in materia di sovraindebitamento offre allo stesso?

La L. 3/2012, in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, all'articolo 6, comma 2, proponeva una definizione di consumatore intendendo come tale il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Nell'ambito della L. 3/2012 la definizione di consumatore è importante perché è a questa tipologia di soggetto, che si trovi in una situazione di sovraindebitamento, che si rivolge la procedura ivi disciplinata del “piano del consumatore”.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Agriturismo sempre più “regionalizzato”

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 68 D.L. 73/2021](#), convertito con **L. 106/2021**, il c.d. **Decreto Sostegni-bis**, ha apportato importanti **modifiche** alla disciplina dell'**agriturismo** contenuta nella L. 96/2006 (la c.d. Legge quadro); infatti, il Legislatore è intervenuto nel cuore della normativa andando a modificare le **regole sul rapporto di connessione con l'attività agricola**.

Prima di esaminare il **contenuto** e le **conseguenze** della nuova norma, è utile ripercorrere brevemente le tappe che hanno portato all'attuale quadro normativo.

L'**agriturismo** in Italia è un fenomeno relativamente **recente** che prende le mosse verso la metà degli anni '70, soprattutto in Trentino, sulla scia di **iniziative analoghe** che andavano sviluppandosi in Francia e in Austria, dove da tempo esisteva già una **normativa**.

La prima Autorità italiana che ha sentito l'esigenza di intervenire in materia è stata la **Provincia autonoma di Trento**, che il 20 marzo 1973 ha emanato la **prima norma sull'agriturismo**, la n. 11 (ora abrogata).

Successivamente anche nel resto d'Italia le **aziende agricole** iniziarono a implementare servizi sempre più organizzati di ospitalità che andavano via via assumendo caratteristiche inequivocabilmente **imprenditoriali**.

Il Legislatore nazionale, tuttavia, non intervenne subito ma lasciò che fossero le **Autorità locali** a stabilire le **regole basilari**, nella convinzione che le peculiarità dei territori fossero fondamentali per definire i caratteri e circoscrivere l'operatività del turismo rurale.

Ecco perché la **normativa** sull'agriturismo ha da sempre questo **imprinting “regionalizzato”**, che la caratterizza sin dagli albori.

Tuttavia, l'**eterogeneità** delle normative locali, priva di un fulcro regolamentare centralizzato, avrebbe **condotto** a delle **disparità** finanche discriminatorie: così, al termine di un lungo

percorso, il Legislatore varò la **Legge** quadro **730/1985** che definiva l'attività, ne enunciava i principi andando a costituire in definitiva un quadro di riferimento comune per le diverse leggi regionali.

Successivamente, il percorso normativo trovò una **seconda tappa** fondamentale con la **riforma** dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) a opera della Legge di Orientamento in agricoltura del 2001.

Nel nuovo testo della norma civilistica, le **attività** di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di **ricezione ed ospitalità**, assurgono definitivamente al **rango** di "**attività connesse**" all'agricoltura quali appendice estrema all'interno del perimetro della "multifunzione" cui l'imprenditore agricolo è ormai definitivamente vocato.

Tuttavia, a una lettura attenta dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), il **rapporto di connessione** nell'agriturismo **non** è **declinato** in **termini quantitativi**, come avviene nelle altre attività connesse, dove si richiede una "prevalenza" dell'attività agricola di base della quale il Legislatore si preoccupa di delineare i limiti quantitativi.

Per le **attività di ricezione e ospitalità**, sebbene esse siano attratte nell'orbita dell'impresa agricola ("ivi comprese", dice la norma), la definizione della **prevalenza** è **demandata** alla **legge**: "come definite dalla legge", dice la norma, ossia come definite dalle normative locali.

Quindi la **regionalizzazione**, che costituisce il carattere genetico della normativa agrituristica, viene **mantenuta** anche nella riforma del 2001.

Un terzo passaggio fondamentale si concretizza infine nel 2006, quando viene riscritta la legge quadro nazionale ad opera della **L.96/2006**.

Il Legislatore ha sentito l'esigenza di intervenire profondamente nel settore, da un lato per **circoscrivere** meglio i confini del **turismo rurale** ed evitare che le troppe aperture contenute nelle norme locali sconfinassero nell'arbitrio; dall'altro lato, ha dovuto riconoscere che una serie di attività, all'inizio ritenute estranee all'agriturismo ma da anni praticate di fatto, fossero da ritenersi legittime.

Il risultato è stato quello di partorire una **norma** che cerca di **bilanciare esigenze** diverse e alla fine **trova** un **precario equilibrio**.

Fulcro fondamentale di questa normativa è l'articolo 4, il quale rimanda alle **Regioni** il compito di stabilire **criteri, limiti** e **obblighi amministrativi** per lo **svolgimento** dell'**attività agrituristica** nell'intento, ancora una volta, di adattare le regole ai diversi contesti rurali e socio economici del Paese.

Pertanto alle **Regioni** e alle **Province Autonome** spetta il **compito** di **fissare** i **requisiti** affinché l'attività agricola non perda il carattere di **connessione** di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#) il quale, tuttavia, resta il **caposaldo originario** con la regola della **subalternità dell'attività connessa**

agrituristica (come di ogni attività connessa) all'attività agricola principale.

Lo scopo dell'azienda agricola è l'esercizio dell'attività agricola *ex se*, ossia **coltivazione, allevamento, selvicoltura**; le attività connesse, tra cui l'agriturismo, servono ad allargare le possibilità reddituali dell'agricoltore ma sempre nell'ottica della **centralità dell'agricoltura**.

È evidente però che la ricerca di **parametri oggettivi** è **imprescindibile** per costruire certezze giuridiche: per questo la **Legge quadro** prevedeva il **criterio** della prevalenza del **rapporto tempo-lavoro**, sulla base del quale sono state costruite tutte le leggi regionali.

Qui la svolta: il **Decreto Sostegni-bis** interviene direttamente nella L. 96/2006, **espungendo** dal secondo comma dell'**articolo 4** il **riferimento** al **tempo lavoro** dedicato all'attività agricola rispetto a quella agrituristica.

Una nuova **rivoluzione** dunque sta per investire il mondo agricolo in quanto, da questo momento in poi, le **valutazioni** delle **leggi regionali non** sono più **ancorate** a nessun **parametro oggettivo** nella valutazione della prevalenza dell'agricoltura sull'agriturismo.

Esse potranno quindi liberamente muoversi nella ricerca di parametri di connessione: ma con **quali limiti?**

Naturalmente il **punto di riferimento** supremo resta l'[articolo 2135 cod. civ.](#), con la sua definizione di "attività connessa" nel cui novero si colloca l'agriturismo, che si porrà sempre in rapporto di **subalternità strumentale rispetto all'attività agricola**.

La **misurazione** di questa **connessione** non passerà più, però, attraverso **alcun parametro**: non il fatturato, non il reddito e, infine, nemmeno il tempo lavoro.

Quali **conseguenze** produrrà la normativa nell'immediato? Riteniamo che le norme regionali non necessariamente necessitino di una revisione a seguito dell'emanazione del Decreto.

Pertanto, **le regole già impartite, e fondate sul criterio del tempo lavoro, manterranno la propria validità**. Staremo a vedere se **e quando le Regioni decideranno di adeguarsi** alla legge quadro nazionale.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: beneficiari e requisiti di fruizione

di Debora Reverberi



Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali si rivolge ad una platea di beneficiari molto ampia identificabile, ai sensi dell'[articolo 1, commi 1051 e 1061, L. 178/2020](#), rispettivamente nei seguenti soggetti che effettuino investimenti agevolabili dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 ovvero al 30.06.2023 in caso di valida prenotazione:

- **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, **comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa;
- **gli esercenti arti e professioni**, limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali di cui ai commi 1054 e 1055.

La recente [circolare AdE 9/E/2021](#), al paragrafo 1.1, meglio precisa i contorni dell'ambito soggettivo dell'agevolazione, ricomprendendovi espressamente:

- **gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale** eventualmente esercitata;
- **le imprese agricole** che determinano il reddito agrario ai sensi dell'[articolo 32 Tuir](#);
- **le STP titolari di reddito d'impresa**, ex **articolo 10, comma 3, L. 183/2011 e D.M. 34/2013**;
- **le associazioni tra professionisti** di cui all'**articolo 5, comma 3, lettera c), Tuir**, limitatamente agli investimenti in beni ordinari dell'[articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020](#);
- **i soggetti che intraprendono l'attività a partire dal periodo d'imposta in corso al 16.11.2020**;
- **le reti d'imprese**.

In relazione agli enti non commerciali, con riferimento alla previgente disciplina ex L. 160/2019, la [risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello n. 389 del 22.09.2020](#) ha precisato che anche un Comune, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, può beneficiare del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “a condizione che (nella diversa sede di attività di controllo) dimostri la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta...omissis...”.

Le reti d'impresa possono beneficiare dell'agevolazione, con modalità differenti a seconda che si tratti di:

- **reti-soggetto, dotate di soggettività tributaria;**
- **reti-contratto, prive di soggettività tributaria** come precisato nella [circolare AdE 4/E/2011](#).

Nel primo caso il beneficiario dell'agevolazione è la rete-soggetto in quanto autonomo soggetto passivo di imposta che rientra, ai sensi dell'[articolo 73, comma 1, lettere b\) o c\) del Tuir](#), tra gli enti commerciali o non commerciali a seconda che svolga o meno attività commerciale in via esclusiva o prevalente: la rete-soggetto quantifica il credito d'imposta autonomamente ed è tenuta al rispetto di tutte le condizioni agevolative, ivi compreso il rispetto della soglia massima di investimento ammissibile.

Nel secondo caso di rete-contratto, destinatarie dell'agevolazione sono le singole imprese retiste limitatamente alla quota parte di costo di propria competenza: ciascuna impresa aderente alla rete quantifica il credito autonomamente e la verifica del tetto massimo di investimenti ammissibili va effettuata in capo ad ogni soggetto.

In particolare si possono verificare due situazioni:

- **l'investimento viene effettuato dall'organo comune** che opera in veste di mandatario con rappresentanza e risulta imputabile, *pro quota*, ai singoli retisti; in tal caso i costi di competenza sono direttamente addebitati alle singole imprese dal fornitore;
- **l'investimento viene effettuato da una singola impresa o dall'impresa capofila**, che opera senza rappresentanza; in tal caso il costo sostenuto viene riaddebitato o “ribaltato” ai singoli retisti *pro quota*.

Anche il soggetto che esercita contemporaneamente attività professionale e attività d'impresa può beneficiare del credito d'imposta, come precisato nel paragrafo 1.3 della [circolare 9/E/2021](#), a patto di provvedere alla separazione delle spese ammissibili effettuate nell'ambito delle due sfere sotto il profilo contabile e documentale.

I casi di esclusione soggettiva

L'[articolo 1, comma 1052, L. 178/2020](#) prevede **due casi di esclusione dalla disciplina agevolativa**:

- **imprese sottoposte a**, o aventi in corso un procedimento per la dichiarazione di, **procedure concorsuali aventi finalità liquidatoria** quali a titolo esemplificativo la liquidazione volontaria, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo senza continuità aziendale;
- **imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#).

Per quanto concerne le imprese destinatarie di sanzioni interdittive, l'esclusione soggettiva opera **limitatamente al medesimo ambito temporale di applicazione della sanzione interdittiva, con l'effetto di rendere non agevolabili i costi sostenuti**, secondo i principi di competenza dell'[articolo 109, commi 1 e 2, Tuir](#), per tutto il periodo di interdizione.

La precisazione è contenuta al paragrafo 1.2 della [circolare AdE 9/E/2021](#) e ricalca **la risposta del Governo del 14.04.2021 all'interrogazione parlamentare n. 5-05261**.

I requisiti soggettivi per la fruizione

Sempre ai sensi del comma 1052 *“per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata...omissis”*:

- **al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore;
- **al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

Sebbene il testo normativo contenga un espresso riferimento alle *“imprese”*, al paragrafo 5.1.1 della [circolare AdE 9/E/2021](#) entrambi i requisiti risultano necessari anche ai fini della fruizione del credito **dagli esercenti arti e professioni** ai quali, ai sensi del comma 1061, *“il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica **alle stesse condizioni**...omissis...”*.

Il beneficiario del credito d'imposta è legittimato alla fruizione qualora, **alla data di utilizzo in compensazione di ogni quota di credito, abbia correttamente adempiuto agli obblighi contributivi e previdenziali** a favore dei lavoratori.

In base alle precisazioni fornite al paragrafo 5.1.2 della [circolare AdE 9/E/2021](#), tale requisito è riscontrabile:

- **sia in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. Durc) in corso di validità al momento di ciascuna compensazione**;

- sia in presenza di situazione di regolarità dell'impresa che non abbia provveduto a richiedere il Durc.

In caso di **Durc irregolare** o negativo in quanto richiesto e non rilasciato, **risulta preclusa al beneficiario la compensazione del credito d'imposta.**

Qualora il credito venisse comunque utilizzato, in tutto o in parte, oltre all'obbligo di restituzione della somma maggiorata degli interessi di Legge, si applicherà **la sanzione per "credito non spettante" in misura pari al 30% del credito indebitamente compensato**, ai sensi dell'[articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#).

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il controllo allargato ai fini CFC in ipotesi di joint-venture

di **Marco Bargagli**

Seminario di specializzazione

IL NUOVO PROVVEDIMENTO E LA CIRCOLARE DELLA NUOVA DISCIPLINA CONTROLLED FOREIGN COMPANIES

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, la tassazione per trasparenza ai fini CFC si applica al **ricorrere congiunto** delle due **condizioni** previste dall'[articolo 167, comma 4, Tuir](#), ossia quando i **soggetti controllati esteri**:

- sono assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti **qualora fossero stati residenti in Italia**;
- hanno iscritto in bilancio **oltre un terzo dei proventi rientranti in una o più delle seguenti categorie**:
 1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
 2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale**;
 3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
 4. redditi da **leasing finanziario**;
 5. redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre **attività finanziarie**;
 6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni** con **valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
 7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Un aspetto di particolare rilevanza riguarda la **nuova nozione di controllo societario**, al ricorrere del quale **scatta la tassazione in Italia** dei redditi prodotti oltre frontiera da parte **dell'impresa estera controllata**.

L'[articolo 167, comma 2, Tuir](#) prevede infatti che la disciplina CFC debba trovare applicazione **nei confronti delle imprese, società ed enti non residenti nel territorio dello Stato per le quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni**:

- **sono controllate, direttamente o indirettamente**, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#), da **parte di un soggetto residente in Italia**;
- **oltre il cinquanta per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente od indirettamente**, mediante **una o più società controllate ex articolo 2359 cod. civ.** o tramite società fiduciaria o per interposta persona, da parte di un soggetto residente in Italia.

In merito, giova ricordare che la **previgente formulazione** dell'[articolo 167, comma 3, Tuir](#), presupponeva che il soggetto residente **detenesse il controllo nel soggetto estero** facendo **esclusivo rimando** alle vigenti disposizioni previste dall'articolo [articolo 2359 cod. civ.](#), ossia al mero **“controllo civilistico”**.

In passato, infatti, la **sussistenza del requisito del controllo ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#)** poteva essere distinto sulla base di una **triplice direttrice**:

- il **“controllo di diritto”**, che ricorre quando il soggetto residente dispone **della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società estera**;
- il **“controllo di fatto”**, che consiste nel potere del soggetto residente di esercitare **un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria della società estera**, pur non disponendo **della maggioranza assoluta dei diritti di voto**;
- il **“controllo contrattuale”**, che sussiste allorché un soggetto sia in grado di **influenzare in modo dominante un'altra società in virtù di vincoli contrattuali** tali per cui quest'ultima sviluppi una sorta di **dipendenza economica** dalla prima.

Di contro, **l'ulteriore condizione alternativa della partecipazione agli utili del soggetto non residente**, c.d. “controllo economico” *sub* (ii), è **un'importante novità** introdotta nel nostro ordinamento tributario **in recepimento delle disposizioni comunitarie**, che risultano in linea con le **raccomandazioni internazionali** diramate dall'Ocse.

Sullo specifico punto, in **data 5 luglio 2021** l'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito la **bozza di circolare che illustra il regime CFC** previsto dall'[articolo 167 Tuir](#), novellato da parte del **D.Lgs. 142/2018** di attuazione della **Direttiva (UE) 2016/1164** del Consiglio del 12 luglio 2016, recante **norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno**.

Il citato documento di prassi, oltre che **confermare pienamente i principi di diritto sopra illustrati**, ha chiarito che **l'ipotesi di “controllo congiunto” non assume rilevanza**, in linea di principio, ai fini della disciplina CFC.

Infatti, come ricordato nella [risoluzione 326/E/2008](#), la nozione di controllo individuata dall'articolo 2359 cod. civ. presuppone necessariamente l'esistenza di una situazione in cui un unico soggetto abbia la **capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un**

altro soggetto.

Tuttavia, **non si può escludere – in termini assoluti – la possibilità che**, anche in presenza di una partecipazione paritetica alla società (50 per cento in capo a ciascun socio), sia individuabile una situazione di controllo da parte di uno dei due soci.

Infatti, l'ampiezza del concetto di controllo prevista dall'[articolo 2359 cod. civ.](#) (c.d. controllo allargato), richiede un'analisi approfondita del complesso dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti al fine di verificare se uno di essi eserciti sull'altro un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (cfr. [risoluzione 376/E/2007](#)).

A titolo esemplificativo, la bozza di circolare riporta il caso della **joint venture o associazione temporanea di imprese**, ossia un contratto con cui due o più imprese si accordano per collaborare al fine del raggiungimento di un determinato scopo o all'esecuzione di un progetto comune avente natura commerciale o industriale.

Ad eccezione delle ipotesi in cui in capo ad alcuno dei partecipanti ricorrano i presupposti per ravvisare **l'esercizio di un controllo di fatto o contrattuale**, le **joint-venture paritetiche non rientrano nell'ambito di applicazione dell'[articolo 2359 cod. civ.](#)** e, conseguentemente, della *CFC Rule*.

Le **joint-venture paritetiche** sono normalmente regolate da accordi strutturati in modo da prevedere una partecipazione egualitaria dei soci al capitale e alle decisioni più importanti della società, nonché una ripartizione egualitaria della composizione degli organi di governo della stessa.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini della disciplina in esame, **occorre comunque sempre verificare se uno dei due soci possa condizionare, di fatto, le scelte dell'entità partecipata estera.**

In buona sostanza ai fini CFC è **necessario escludere**, sulla base di **un concreto riscontro dei poteri riservati ai soci della joint-venture**, che uno di essi sia in grado di esercitare un'influenza dominante sulla stessa.

PENALE TRIBUTARIO

Legittimo il sequestro del conto intestato allo studio associato cui fa parte l'indagato

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI E IL MODELLO 231

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È legittimo il **sequestro preventivo** del **conto intestato allo studio associato** cui fa parte il **soggetto indagato**; è **irrilevante** inoltre la circostanza che le somme sequestrate siano riconducibili agli **aiuti anti-Covid** concessi dallo Stato, se il sequestro è finalizzato alla **confisca per equivalente**.

A queste conclusioni è giunta la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 30332**, depositata ieri, 4 agosto.

Uno **studio associato**, costituito tra il **padre** e i suoi **due figli**, si vedeva sequestrare il **conto corrente bancario** sul quale l'indagato per il reato di **omesso versamento Iva** e di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (uno dei figli) era titolare di una **delega ad operare**.

L'altro **fratello**, avvocato e membro dello stesso studio associato, promuoveva ricorso, evidenziando che **l'indagato non utilizzava il suddetto conto**, essendo quest'ultimo **estraneo alla gestione dello studio e non svolgendo attività forense**.

Precisava inoltre che sul conto corrente erano state depositate somme che costituivano **provento della sua attività forense**, nonché il c.d. **"bonus Covid-19"** erogato dallo Stato.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha però ritenuto il **ricorso inammissibile**.

Trattandosi di un **sequestro finalizzato alla confisca per equivalente**, infatti, possono essere **sequestrati tutti i beni e il denaro** di cui l'indagato ha la **disponibilità**.

Ed appunto il conto in esame era **nella disponibilità dell'indagato**, in quanto:

1. le **associazioni tra professionisti non** configurano un **autonomo centro di interessi**, dotato di **autonomia strutturale e funzionale**, e **non assumono la titolarità del rapporto** con i clienti **“in sostituzione”** dei singoli associati. Il **conto intestato allo studio associato**, pertanto, è imputabile **non ad un soggetto giuridico**, ma **alle persone degli associati** (tra i quali rientrava l'indagato);
2. tra l'altro, l'indagato era munito anche di **delega ad operare sul conto**, ragion per cui risultava nella **piena disponibilità delle somme**, sia per i **poteri derivanti dalle deleghe**, sia per **“l'intraneità” all'associazione professionale**.

Considerato che **l'indagato non poteva essere qualificato come un mero titolare di delega**, ma era anche **parte dell'associazione professionale** cui il rapporto bancario era riferito, può quindi legittimamente trovare applicazione l'**articolo 1854 cod. civ.**, in forza del quale ***“Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”***.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Acquisire uno studio professionale: cosa considerare per facilitare il processo

di **Monica Bormetti, Psicologa del Lavoro - Smart Break**



Tommaso Giannini, Commercialista, Università LUISS di Roma. Venerdì ore 11:00.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Aggregarsi ad uno studio professionale più grande del proprio offre degli indubbi benefici, quando ovviamente sono state fatte le opportune valutazioni da un punto di vista di business.

Benché sappiamo razionalmente che si tratti della scelta giusta, ciò non significa che poi dentro di noi davvero abbiamo la spinta continua a remare in quella direzione. Specialmente nei primi anni dell'operazione, quelli più delicati.

Ne parliamo nell'articolo *Acquisire uno studio professionale*: siamo esseri emotivi più che razionali e questo talvolta ci porta a comportarci in modi che non sono totalmente sostenuti dal razionalismo.

Cambiare prospettiva per far funzionare un'aggregazione professionale

Talvolta essere presi dall'operatività del quotidiano ci porta ad avere un panorama di osservazione di fronte a noi molto ridotto. Come quando osserviamo un'opera in un museo e ci avviciniamo per ammirarne i dettagli. Quello spesso è il punto di vista che abbiamo nel day by day. Ci focalizziamo sui particolari, ciò che c'è da fare rispetto alle questioni emergenti ecc.

In un processo di aggregazione, specialmente nei primi anni che sono quelli più critici al fine di far funzionare il sodalizio, è importante ricordarsi di **prendersi del tempo per allargare il proprio campo visivo**. Come di fronte all'opera d'arte, fare qualche passo indietro e osservare il tutto da un po' più lontano.

Questo ovviamente ci fa perdere consapevolezza dei dettagli, continua su <https://mpopartners.com/articoli/essere-acquisiti-studio-professionale-cosa-considerare->

[facilitare-processo/](#)

LEGGERE PER CRESCERE

Il migliore discorso della tua vita di Chris Anderson - Recensione

di **Francesca Lucente** - Bookblogger & Copywriter



Il libro per imparare a **fare il migliore discorso** della tua vita è senz'altro uno e uno solo: quello di **Chris Anderson**, ideatore dei Ted Talks. Ho scelto di leggere la versione originale in inglese, intitolata "Ted Talks: The Official Ted Guide to Public Speaking".

Un'impresa assolutamente fattibile e che consiglio; alla portata di un livello intermedio.

Intanto, perché dovresti leggere quello in italiano? Sicuramente, se sei interessato a **migliorare la tua comunicazione** non solo rendendola più efficace e capace di arrivare all'obiettivo, ma anche per ispirare le persone.

Non conta che tu sia un imprenditore e abbia dei collaboratori oppure che la tua platea sia la tua famiglia o un gruppo di amici.

Chris Anderson ci guida attraverso la comunicazione, partendo dal mondo dei Ted.

Autore di **bestseller** come "La coda lunga" e "Gratis" è anche il fondatore di Ted.

Si tratta di un sistema annuale di conferenze di massima importanza, all'interno dei quali i **Ted Talks** sono divenuti gli speech per eccellenza.

Alcuni di questi sono tra i **video più scaricati su Youtube** e gli argomenti trattati sono i più svariati. Ognuno di essi porta in sé un messaggio speciale: di crescita, di ispirazione, speranza, scienza, antropologia, fisica. Quello dei Ted Talks è decisamente un palco prezioso perché l'obiettivo è quello di diffondere idee e conoscenze, ed essere fonte d'ispirazione per tutte le persone.

Esiste una ricetta magica per diventare un mago del **public speaking**?

Chris Anderson ci confida dell'esistenza di ingredienti molto preziosi che, se miscelati coscienziosamente tra loro, possono portare ad un risultato sorprendente.

Quattro cose che mi porto a casa da questo libro:

1. **ispirare** – chiunque, ascoltandoti, si senta minimamente ispirato da quel che hai detto, ha ricevuto un dono prezioso; è con questo intento che dovremmo parlare alle persone cercando di ispirarle ossia per donar loro qualcosa;
2. **immaginare** – chi ascolta deve essere messo in condizione di aver chiari nella propria mente i concetti e le idee che tu hai appena esposto; creare immagini nella mente delle persone aiuta loro ad ascoltarti vivendo un'esperienza attiva e non passiva.
3. **autenticità** – per essere bravi ad esporre non dobbiamo simulare qualcuno che troviamo terribilmente efficace o attraente; la genuinità è sempre apprezzata e la via più raccomandata è proprio quella di far trapelare la propria genuinità;
4. **coinvolgere** – l'empatia è la chiave che apre tante porte tuttavia non è sempre scontato o semplice entrare in empatia col proprio pubblico; farli sentire a proprio agio rendiamoli passeggeri a bordo della nostra storia, affinché il nostro discorso sia un'esperienza condivisa.

Gli esseri umani hanno sviluppato una tecnologia che rende possibile tutto ciò: si chiama linguaggio e fa fare al cervello cose incredibili.

Non sarà quindi una raccolta di **tecniche di comunicazione** a farci fare un bel discorso. Questo libro – così come i Ted Talks in generale – va davvero oltre e ci svela un segreto, come fosse scritto dall'autore in un bellissimo corsivo, su un foglietto ripiegato con cura e allungatoci con la mano: a volte non è importante essere impeccabili per essere efficaci, ben venga la paura di fare una figuraccia purché continuiamo a fare, creando immagini nitide nella mente delle persone che ci ascoltano.

Prendiamole per mano e conduciamole in un cammino fatto di fotografie, colori e profumi così denominato: il nostro miglior discorso.

